

Ruolo sezione controversie di lavoro



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione per le controversie di lavoro

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA
(art. 415 co.2 cod.proc.civ.)

Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico,

letto il ricorso promosso da
+ altri

nei confronti di
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE

rilevato che il ricorso introduttivo è composto da 88 pagine,

considerato verosimile che parte convenuta svolgerà difese aventi caratteristiche analoghe,

considerato, quindi, pressoché certo che nel presente procedimento non troverà attuazione il principio di sinteticità espositiva degli atti,

considerato che per consolidata giurisprudenza (ormai *ex multis*, di recente, Cass. 18.2.2021, n. 4286; CD. VI, 13.4.2021, n. 3006;) il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali (di parte e di ufficio) è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 2, ed in coerenza con l'art. 6 CEDU, soprattutto con specifico riferimento alla ragionevole durata del processo¹,

considerato che, in assenza di disposizioni legislative (quali quelle ex art. 3 co.2 Allegato 1 “Codice del processo amministrativo” ed ex art. 13ter Allegato 2 “Norme di attuazione” d.lgs. 2.7.2010, n.

¹ La Suprema Corte ha già più volte (Cass. 23.10.2018, n. 26710; Cass. 20.10.2016, n. 21297;) statuito che il principio di sinteticità degli atti processuali (tanto del giudice quanto delle parti) è stato introdotto nell'ordinamento processuale con l'art. 3, comma 2, codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs. 104 del 2010, alla cui stregua, “*Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*”. Tale disposizione esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice.



104), il giudice non può rimanere supino a qualsiasi scelta compiuta da ciascuna parte in ordine alle modalità di redazione degli atti (salva la regolamentazione delle spese qualora la violazione del principio di sinteticità sia ritenuto il corollario dei doveri di correttezza processuale ex art. 88 cod.proc.civ.), ma è chiamato ad evitare che la violazione del principio di sinteticità degli atti pregiudichi il diritto di difesa della parte eventualmente convenuta e determini uno svolgimento del giudizio troppo prolungato,

considerato che la prima esigenza può essere soddisfatta solo assegnando alla parte convenuta un termine a comparire più lungo di quello previsto *ex lege*,

considerato che la seconda esigenza può essere soddisfatta solo imponendo alla parte convenuta di limitare la memoria di costituzione a un numero di pagine non superiore a quello in cui si compone il ricorso introduttivo (e ciò non già per la congruità del numero, ma per la necessità di rispettare la parità di trattamento delle parti),

considerata la necessità, non ovviabile altrimenti, di individuare un'udienza di discussione in modo che l'espletamento dei pregressi compiti da parte del giudice risulti compatibile con l'impegno che, in ragione delle dimensioni degli atti introduttivi, richiederà lo studio della presente controversia,

considerato che le parti ricorrenti azionano crediti assertamente sorti negli anni dal 2011 al 2019, di talché non sussistono impellenti ragioni di trattare la controversia in via d'urgenza,

FISSA

per la discussione l'udienza del **30 marzo 2023, ore 9,00.**

ASSEGNA

alla parte ricorrente il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione del presente decreto per la notificazione alla parte convenuta del ricorso e del decreto medesimo.

AVVERTE

la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi, depositando memoria che non supererà, auspicabilmente, il numero di 88 pagine, almeno dieci giorni prima dell'udienza del 30 marzo 2023, ai sensi dell'art.416 cod.proc.civ. e che, in mancanza, incorrerà nelle decadenze previste dal medesimo articolo.

Trento, 27 settembre 2023

IL GIUDICE

(dott. Giorgio Flaim)

